


Conseguentemente viene aggiornato il Cap. 12.3 delle Linee Guida approvate con Decreto n. 1525 del 26 agosto 2015 che, per chiarezza, viene riscritto e sostituito dall'allegato alla presente comunicazione.

Si precisa infine che, analogamente a quanto stabilito in materia di certificazione energetica, **le nuove disposizioni sull'applicazione delle maggiorazioni per l'efficiamento energetico entrano in vigore dal 1 ottobre 2015 e pertanto vanno applicate ai progetti depositati dalla stessa data in poi.**

Stefano Bonaccini



12.3 Efficientamento energetico

12.3.1 Interventi di miglioramento e adeguamento sismico

Nel caso di edifici classificati E₀, E₁ ed E₂ con interventi di miglioramento sismico, e di edifici classificati E₃ con interventi di adeguamento sismico, le spese relative all'intervento di efficientamento energetico realizzato per conseguire i livelli di prestazione energetica di cui dell'art. 3, comma 9, lettera b) dell'Ord. n. 86/2012 e smi e dell'art. 3, comma 7, lettera b) dell'Ord. n. 51/2012 e smi vengono computate come finiture e, pertanto, devono essere contenute nel limite del 45% del costo totale dell'intervento, mentre la parte eccedente sarà esclusa dal contributo e a carico della proprietà.

Il fatto che l'intervento di efficientamento energetico sia integrato e comporti una riduzione dei consumi da fonti tradizionali (attraverso la limitazione delle dispersioni energetiche e/o l'utilizzo di fonti rinnovabili) di almeno il 30% annuo rispetto all'anno precedente, non è un requisito cogente per l'ammissibilità dell'intervento a contributo ma è condizione necessaria esclusivamente per il riconoscimento dell'incremento del 10% del costo parametrico, ai sensi dell'art. 3, comma 9, lettera b) dell'Ord. n. 86/2012 e smi e dell'art. 3, comma 7, lettera b) dell'Ord. n. 51/2012 e smi. Per "interventi integrati a quelli di riparazione e miglioramento sismico" si intendono quegli interventi finalizzati a migliorare le prestazioni energetiche dell'unità strutturale/edificio soggetta ad intervento di riparazione e miglioramento sismico. Tali interventi possono essere realizzati anche su elementi/sistemi tecnici diversi da quelli interessati dagli interventi di riparazione e miglioramento sismico.

Qualora la proprietà, in corso d'opera, intendesse rinunciare all'esecuzione degli interventi di efficientamento energetico previsti, potrà presentare una variante a fine lavori e stralciare i relativi importi, senza che questo precluda il ripristino dell'agibilità del fabbricato.

Ai fini del riconoscimento della maggiorazione del 10% del costo convenzionale di riferimento, prevista dalle Ordinanze nn. 51 (art. 3, comma 7, lett. b)) e 86 (art. 3, comma 9, lett. b)) per interventi di efficientamento energetico su edifici classificati E₀, E₁ ed E₂ con interventi di miglioramento sismico, e su edifici classificati E₃ con interventi di adeguamento sismico, si sottolinea che:

- il riferimento per la effettuazione della verifica è costituito dall'unità strutturale/edificio nel suo complesso;
- per consumi da fonti tradizionali si intende il fabbisogno totale di energia primaria non rinnovabile per la climatizzazione invernale dell'edificio (ovvero la quantità di energia primaria non rinnovabile globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti climatizzati la temperatura di progetto in regime di attivazione continuo), e per la produzione di acqua calda sanitaria (ovvero la quantità di energia primaria non rinnovabile globalmente richiesta, nel corso dell'anno, per la produzione dell'acqua calda sanitaria consumata nell'edificio). Tale fabbisogno, espresso in kWh/anno, deve essere determinato in conformità alle pertinenti norme UNI-TS 11300. Si considerano pertanto i seguenti indici:

EP H,nren	indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale espresso in energia primaria non rinnovabile (indice "nren")
EP W,nren	indice di prestazione energetica per la produzione dell'acqua calda sanitaria espresso in energia primaria non rinnovabile (indice "nren")
EP gl,nren, = EP H,nren + EP W,nren	indice di prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile (indice "nren")

- la verifica del rispetto delle condizioni previste dalle citate Ordinanze deve essere effettuata sulla base del confronto degli indici sopra indicati, con riferimento al sistema edificio/impianti nelle condizioni preesistenti e successive l'intervento.

Al fine di consentire la verifica del rispetto delle condizioni previste dalle Ordinanze nn. 51 (art. 3, comma 7, lett. b)) e 86 (art. 3, comma 9, lett. b)) per il riconoscimento della maggiorazione del 10% del costo convenzionale di riferimento, è necessario che il progetto sia accompagnato da:

- relazione tecnica di progetto redatta conformemente a quanto previsto dall'art. 8 della DGR 967/2015, con riferimento al sistema edificio/impianti nelle condizioni preesistenti l'intervento, integrata con l'indicazione degli indici sopra indicati (EPgl,nren, EPH,nren ed EPW,nren) riportata in autonoma sezione o ad integrazione del punto 6 del modello di relazione tecnica di cui all'Allegato 4 della medesima DGR 967/2015;
- relazione tecnica di progetto redatta conformemente a quanto previsto dall'art. 8 della DGR 967/2015, con riferimento all'intervento previsto, integrata con l'indicazione dei medesimi indici, riportata in autonoma sezione o ad integrazione del punto 6 del modello di relazione tecnica di cui all'Allegato 4 della medesima DGR 967/2015;
- documentazione necessaria a evidenziare i costi sostenuti per conseguire il livello di prestazione energetica previsto. In linea generale, può essere utilizzato a tale scopo il computo metrico estimativo, evidenziando in esso le voci d'opera riferibili all'efficientamento energetico (o la relativa percentuale per le voci che riguardano sia gli interventi strutturali che quelli di efficientamento energetico);
- dichiarazione asseverata dal tecnico progettista circa:
 - o il previsto conseguimento di una riduzione di almeno il 30% del fabbisogno totale di energia primaria non rinnovabile per la climatizzazione invernale dell'edificio e per la produzione di acqua calda sanitaria, evidenziata tramite raffronto tra gli indici sopra indicati (EPgl,nren, EPH,nren ed EPW,nren) indicati nelle relazioni tecniche;
 - o i costi necessari per il conseguimento di tale riduzione che, insieme ai costi per le finiture interne e per gli altri impianti, sono contenuti entro il limite del 45% del costo totale dell'intervento.

Al termine dell'intervento, la documentazione di cui all'art. 8 della DGR 967/2015 attestante il conseguimento dei livelli di prestazione energetica previsti in fase di progetto, deve essere integrata con una specifica dichiarazione asseverata circa il rispetto dei requisiti sopra indicati.

12.3.2 Interventi di ricostruzione totale

Nel caso di edifici classificati E₃ con interventi di ricostruzione totale, le spese relative all'efficientamento energetico nel loro complesso insieme alle altre opere di finitura interna e di realizzazione degli impianti devono essere contenute nel limite del 70% del costo totale dell'intervento.

Ai fini del riconoscimento della maggiorazione del 15% del costo convenzionale di riferimento, prevista dalla Ordinanza n. 86 (art. 3, comma 9, lett c)) per interventi di efficientamento energetico su edifici classificati E₃ con interventi di ricostruzione totale, si sottolinea che il riferimento per la effettuazione della verifica è costituito dall'unità strutturale/edificio nel suo complesso, e si fa riferimento ai seguenti indici:

EP H,nren	indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale espresso in energia primaria non rinnovabile (indice "nren")
EP W,nren	indice di prestazione energetica per la produzione dell'acqua calda sanitaria espresso in energia primaria non rinnovabile (indice "nren")
EP gl,nren, = EP H,nren +	indice di prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile (indice "nren")

La maggiorazione viene riconosciuta in presenza delle seguenti condizioni:

- per gli edifici ad uso abitativo (esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme), il valore dell'indice $EP_{gl,nren}$ (somma dei valori dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale espresso in energia primaria non rinnovabile $EP_{H,nren}$ e dell'indice di prestazione energetica per la produzione dell'acqua calda sanitaria espresso in energia primaria non rinnovabile $EP_{W,nren}$ espressi in kWh/mq/anno) risulti inferiore a 40 kWh/mq/anno;
- per gli edifici ad uso non abitativo (ivi compresi collegi, conventi, case di pena e caserme), il valore dell'indice $EP_{gl,nren}$ (somma dei valori dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale espresso in energia primaria non rinnovabile $EP_{H,nren}$ e dell'indice di prestazione energetica per la produzione dell'acqua calda sanitaria espresso in energia primaria non rinnovabile $EP_{W,nren}$ espressi in kWh/mc/anno) risulti inferiore a 8 kWh/mc/anno.

Al fine di consentire la verifica del rispetto delle condizioni previste dalla Ordinanza n. 86 (art. 3, comma 9, lett. c)) per il riconoscimento della maggiorazione del 15% del costo convenzionale di riferimento è necessario che il progetto sia accompagnato da:

- relazione tecnica di progetto redatta conformemente a quanto previsto dall'art. 8 della DGR 967/2015, con riferimento all'intervento di nuova costruzione ed al relativo computo metrico estimativo, integrata con l'indicazione delle condizioni sopra indicate riportata in autonoma sezione o ad integrazione del punto 6 del modello di relazione tecnica di cui all'Allegato 4 della medesima DGR 967/2015;
- dichiarazione asseverata dal tecnico progettista circa l'attestazione che i costi per impianti e finiture, ivi compresi quelli per il raggiungimento dei livelli di prestazione energetica previsti per il riconoscimento della maggiorazione, sono inferiori al 70% del costo totale dell'intervento.

Al termine dell'intervento, la documentazione di cui all'art. 8 della DGR 967/2015 attestante il conseguimento dei livelli di prestazione energetica previsti in fase di progetto, deve essere integrata con una specifica dichiarazione asseverata circa il rispetto dei requisiti sopra indicati.

12.3.2 Altri interventi

Per gli edifici con esito di agibilità B o C l'Ord. n. 29/2012 e smi, all'art. 4, comma 7, lett. d₁) prevede che eventuali opere di efficientamento energetico che comportino una riduzione dei consumi da fonti tradizionali (attraverso la limitazione delle dispersioni energetiche e/o l'utilizzo di fonti rinnovabili) di almeno il 30% annuo rispetto all'anno precedente, possano beneficiare di un contributo non superiore al 10% di quello destinato dal progetto agli interventi di riparazione e rafforzamento locale, senza comunque superare nel complesso il limite massimo del costo convenzionale determinato ai sensi dell'art. 3 della stessa ordinanza 29/2012.

Anche in tal caso, ai fini del riconoscimento del contributo aggiuntivo, valgono le stesse verifiche e documentazione stabiliti per gli interventi di cui al § 12.3.1 sugli edifici classificati E₀, E₁, E₂, ed E₃, nonché il limite del 45% per le opere di finitura entro cui vanno ricomprese anche le spese per l'efficientamento energetico.